



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.170 del 20/07/2021 – 23/07/2021</b> <b>Udienza pubblica del 23/06/2021</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo:</b> Paesaggio - Norme della Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per il miglioramento del patrimonio esistente - Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini - Prevista applicazione delle disposizioni inerenti alla realizzazione di volumi edilizi, fino all'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di governo del territorio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020 – Inammissibilità.</p> <p><b>Testo:</b> Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17, recante "Modifiche alla legge regionale n. 22 del 2019 in materia di proroga di termini.", promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento all'art. 3 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed agli articoli 9, 117, secondo comma, lett. s), e 120 della Costituzione.</p> <p>La disposizione impugnata proroga fino al 31 dicembre 2020 le previsioni della legge della Regione Sardegna n. 8 del 2015 e, ad avviso del ricorrente ed in virtù delle molteplici proroghe disposte nel tempo dal legislatore regionale, consentirebbe la realizzazione di volumi edilizi, in deroga agli strumenti urbanistici, anche nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica, rendendo stabile una disciplina eccezionale.</p> <p>Purtroppo, però, il ricorrente si limita solo a passare in rassegna la successione di tali proroghe, senza passare alla disamina del contenuto delle disposizioni prorogate che, da sola, avrebbe potuto dimostrare l'eventuale conflitto con la pianificazione paesaggistica. Il solo dato temporale non è infatti sufficiente ad illustrare il senso ed il fondamento delle censure.</p> <p>Come da costante giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate ed i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni di tale contrasto con una argomentazione che non sia meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa (Cfr. tra le tante la sent. n. 95/21).</p> <p>Le lacune nella ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la norma impugnata comportano, pertanto, l'inammissibilità delle questioni prospettate.</p>



<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 1 della legge della Regione Sardegna 24 giugno 2020, n. 17.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Articoli 9, 117, secondo comma. Lett. s), e 120 della Costituzione; Articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 135, comma 1, terzo periodo, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).</p>
-------------	---

**Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista**

**Visto: Avv. Giovanni Bologna**

